

DISPOSIZIONI QUADRO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLA RICERCA E ALL'INNOVAZIONE A FAVORE DEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E DELLE ZONE RURALI

PREMESSA

A partire dal 2001 la Giunta della Regione Lombardia ha stabilito le regole per il sostegno alla ricerca in campo agricolo e forestale.

In particolare ha definito:

- le linee organiche per la predisposizione di un Programma integrato riguardante la ricerca, la sperimentazione e la dimostrazione in agricoltura, tali da svilupparsi quale concreto fattore di sviluppo delle imprese e delle filiere produttive della Regione Lombardia. In tali linee è previsto che il Programma identifichi le linee e gli obiettivi che la Regione intende perseguire e sia attuato tramite Piani annuali per la ricerca e lo sviluppo;
- le modalità e i criteri per il finanziamento di progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione in agricoltura.

Tali procedure per il sostegno alla ricerca in campo agricolo e forestale sono state stabilite in coerenza con l'allora vigente quadro normativo comunitario degli Aiuti di Stato e sono state oggetto di comunicazione alla Commissione (deliberazione n. 3422 della Giunta regionale del 16 febbraio 2001 - Aiuto n. 261/2001) successivamente modificate dalla d.g.r. 26 luglio 2002, n. VII/9926 "Modifica della d.g.r. n. VII/3422 del 16 febbraio 2001 e ridefinizione delle modalità e dei criteri per la predisposizione del Programma Regionale di ricerca in campo agricolo e per il finanziamento di progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione in agricoltura, a seguito della notifica del regime di aiuto alla Commissione Europea".

Con l'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) le procedure sono state adeguate al nuovo quadro comunitario in materia di Aiuti di Stato alla ricerca con d.g.r. 1444 del 16 marzo 2011 "Disposizioni quadro per la concessione di contributi alla ricerca e sviluppo, nei settori dell'agricoltura delle foreste e della pesca" e comunicate alla Commissione (Aiuto di Stato SA.32796 (2011/X)).

In questo quadro regionale sono stati approvati cinque Programmi della ricerca in campo agricolo e finanziati oltre quattrocento progetti.

IL QUADRO NORMATIVO ATTUALE

Le azioni di carattere Regionale sono prospettate e regolate da due leggi vigenti:

- la l.r. 5 dicembre 2008 – n. 31, "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", in particolare gli articoli 13 e 33 che individuano, tra le funzioni di competenza regionale, la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative e, per migliorare l'efficienza e la professionalità delle aziende agricole, promuovono un sistema integrato che sostiene la ricerca, la sperimentazione, l'assistenza tecnica e la diffusione delle innovazioni tecnologiche;
- la l.r. 19 febbraio 2014 – n. 11, "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività" che prevede tra le finalità la promozione del mercato e

dell'internazionalizzazione, sostenendo in particolare l'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale, consolidando nel territorio l'attività di ricerca e sviluppo e favorendo la collaborazione non delocalizzativa con le imprese straniere; la tutela della proprietà intellettuale e la sensibilizzazione dei consumatori; la tutela e la promozione dei prodotti tipici locali e delle produzioni industriali delle imprese della Lombardia anche a livello internazionale;

- il regolamento (UE) 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli art.107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 e in particolare e in particolare l'Articolo 31 "Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale";;
- il regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli art.107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e in particolare l'articolo 25, Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo e l'articolo 28, "Aiuti all'innovazione a favore delle PMI"
- la comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 Disciplina degli Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

FINALITA'

Con l'avvio della X legislatura della Regione Lombardia, il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) evidenzia la necessità di un riorientamento dell'offerta di ricerca e servizi tramite il nuovo "Programma triennale di ricerca in campo agricolo" e prevede, tra i risultati attesi, lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione in campo agricolo e agroalimentare.

Il PRS conferma quindi la finalità di promuovere la competitività di settore favorendo e sostenendo la ricerca applicata, l'innovazione e il suo trasferimento con la collaborazione tra Sistema della ricerca e Sistema produttivo, dando attuazione a quanto previsto dalla legge regionale 31/2008.

In particolare il potenziamento della ricerca e sviluppo e dell'innovazione si realizza attraverso:

- il sostegno a progetti di ricerca e sviluppo;
- il sostegno all'innovazione delle PMI¹

Queste due linee di sostegno sono attivate nell'ambito di una programmazione definita in uno specifico documento, il **Programma regionale di ricerca nei settori agricolo e forestale e zone rurali** (di seguito "Programma") approvato con deliberazione della Giunta Regionale, che individua le linee e gli obiettivi che la Regione intende perseguire nel periodo programmatorio.

Di seguito sono dettagliate:

PARTE A: Le modalità per il sostegno a progetti di ricerca e sviluppo e il sostegno all'innovazione delle PMI.

PARTE B: Le linee guida per la predisposizione del Programma.

¹ Per PMI si intendono le piccole e medie imprese così come definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014

PARTE A

LE MODALITA' PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO E IL SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE PMI

Le azioni di finanziamento di progetti di ricerca e di aiuti all'innovazione con risorse regionali devono rispettare il nuovo quadro europeo degli Aiuti di Stato. A partire dal 2012 la Commissione Europea ha avviato un ampio processo di riforma e modernizzazione degli Aiuti di Stato che si è concluso con l'approvazione tra l'altro di:

- il regolamento (UE) 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli art.107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 e in particolare l'articolo 31, Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale;
- il regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli art.107 e 108 del Trattato e in particolare l'articolo 25, Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo e l'articolo 28, Aiuti all'innovazione a favore delle PMI,
- la comunicazione della Commissione 2014/C198/01 Disciplina degli Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.

In particolare:

- i regolamenti (UE) n. 702/2014 e n. 651/2014 delineano due distinti profili per il sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo;
- solo il regolamento (UE) n. 651/2014 prevede aiuti all'innovazione a favore delle PMI, con le specifiche d'interesse a livello regionale.

Nell'ambito dei regolamenti citati sono individuati tre distinti settori:

- agricoltura;
- foreste;
- zone rurali.

Di seguito sono descritte:

nella **SEZIONE A.1** le modalità e le condizioni per il finanziamento di progetti di ricerca e di sviluppo sperimentale nel quadro del regolamento (UE) n. 702/2014;

nella **SEZIONE A.2** le modalità e le condizioni per il finanziamento di progetti di ricerca e di sviluppo sperimentale nel quadro del regolamento (UE) n. 651/2014;

nella **SEZIONE A.3** le modalità e le condizioni per aiuti all'innovazione alla PMI nel quadro del regolamento (UE) n. 651/2015.

SEZIONE A1: Modalità e condizioni per il finanziamento di progetti di ricerca e di sviluppo nei settori agricolo e forestale secondo le disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014

Il considerando 59 del regolamento (UE) 702/2014 recita “la promozione della ricerca e dello sviluppo è un obiettivo importante di interesse comune”. Tale principio trova riscontro nell’art. 31 del regolamento (UE) n. 702/2014.

A.1.1 Settori

I progetti saranno rivolti alle attività dei settori agricolo e forestale, esclusa la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura².

A.1.2 Tipologie di progetto

- *ricerca fondamentale*: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
- *ricerca industriale*: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- *sviluppo sperimentale*: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Non saranno finanziati gli studi di fattibilità.

In osservanza dell’art. 31 del regolamento (UE) 702/2014 i progetti sovvenzionati devono garantire le seguenti condizioni:

- Il progetto sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo (definito dallo stesso regolamento come l’insieme delle imprese

² Si fa riferimento alle definizioni del regolamento (UE) 702/2014 Art. 2, punto 4.

attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli) o forestale.

- Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su Internet:

- a) l'effettiva attuazione del progetto;
- b) gli obiettivi del progetto;
- c) la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti del progetto;
- d) il sito Internet in cui saranno pubblicati i risultati previsti del progetto;
- e) il riferimento al fatto che i risultati del progetto sovvenzionato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo o forestale.

- I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su Internet dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato.

- I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione gratuitamente.

A1.3 Strumenti di attuazione

A1.3.1 Bando

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 12 della legge 241/1990, verranno pubblicati bandi per la presentazione di proposte di progetto, approvati con deliberazione della Giunta regionale.

Il bando definisce, oltre al rispetto delle condizioni normative comunitarie e nazionali:

- Le linee strategiche, gli obiettivi ed eventualmente le tematiche da sviluppare, ai quali dovranno rispondere i progetti, con riferimento a quelli individuati nel Programma;
- La percentuale massima di finanziamento a carico di Regione Lombardia;
- Le procedure per la presentazione delle proposte di progetto, l'istruttoria, la selezione dei progetti, la rendicontazione e la liquidazione dei contributi, i soggetti ammissibili a partecipare al bando;
- Le modalità di valutazione delle proposte di progetto pervenute in risposta ai bandi che saranno applicate per la selezione dei progetti; la valutazione sarà svolta da un Comitato di Valutazione, con l'eventuale ricorso a esperti, la cui composizione e le cui modalità di funzionamento saranno definite con successivo atto;
- Le modalità di controllo dei progetti finanziati.

A.1.3.2 Affidamento diretto

La realizzazione di attività progettuali di rilevante interesse pubblico potrà essere affidata a soggetti con comprovate competenze attraverso un finanziamento diretto allo svolgimento di un progetto di ricerca che soddisfi i requisiti tecnici e qualitativi richiesti.

Questo strumento sarà attivato solo nei casi in cui ricorrano particolari condizioni collegate a urgenza non derivante dall'amministrazione affidante o diritti di esclusiva o altre situazioni tali da rendere impossibile ricorrere alla selezione tramite bando pubblico.

La procedura di affidamento diretto prevede che la Regione formuli al/ai soggetto/i individuato/i una richiesta formale di presentazione di una proposta progettuale individuando:

- a) un ente di ricerca incaricato di redigere la proposta progettuale;
- b) l'obiettivo generale da conseguire;
- c) le risorse destinate;
- d) i tempi di consegna della proposta.

La proposta di progetto viene successivamente sottoposta a valutazione e, in seguito a finanziamento, a verifica in itinere e controllo finale.

A.1.3.3 Accordo di collaborazione tra enti pubblici

Si potranno stipulare accordi redatti ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, nei limiti precisati dai recenti indirizzi giurisprudenziali di livello nazionale e comunitario in materia e sulla base delle indicazioni della giurisprudenza comunitaria in materia (Corte di Giustizia, sentenza Coditel Brabant, 13 novembre 2008, causa C-324/07 e sentenza del 9 giugno 2009, causa C-480/06; conformi anche le decisioni del giudice amministrativo, ex multis: Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3849/2013 e n. 6548/2010), e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parere del 27/02/2014).

Il ricorso a tale accordo tra pubbliche amministrazioni sarà attuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, nell'ambito delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- b) l'accordo definisce la divisione di compiti e responsabilità;
- c) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo si configurano esclusivamente come ristoro delle spese sostenute;
- d) il ricorso all'accordo non interferisce con i principi previsti dall'ordinamento comunitario in materia di libera circolazione dei servizi e non altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse in ambito comunitario.

A.1.3.4 Affidamento a enti regionali ("in house providing")

L'attuazione di progetti specifici potranno essere affidati agli Enti identificati dall'Allegato 1 – Sezione 1 della L.R. 30/2006, secondo le modalità previste dalla legge stessa essendo verificate le condizioni definite in giurisprudenza (sentenza 18 novembre 1999 della Corte di Giustizia, c.d. "Sentenza Teckal") che sono:

- i. l'esercizio da parte dell'ente committente, sul soggetto affidatario, di un "controllo analogo" a quello che esercita sui propri servizi;
- ii. la necessità che il soggetto affidatario realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente committente (o gli enti se son più di uno) che la controlla.

A1.3.5 Incarico / Contratto di ricerca

Questa modalità sarà attuata nel caso in cui i benefici della ricerca sono a diretto vantaggio di Regione Lombardia e i risultati sono utilizzati dalla stessa nell'esercizio della sua attività istituzionale. Si fa riferimento agli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione compresi nell'allegato IIA del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Tali incarichi saranno affidati attraverso le procedure ordinarie di gara (procedura aperta, ristretta, negoziata) ovvero attraverso le procedure degli acquisti in economia.

Per servizi di ricerca e sviluppo di cui all'art. 19, comma 1 lett. f), cioè quelli diretti a perseguire una finalità scientifica a vantaggio e nell'interesse dell'intera collettività, che non rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. 163/2006 si applicano comunque le disposizioni dell'art. 20, comma 1 e i principi di cui all'art. 27 del medesimo cioè economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

A1.4 Zonizzazione

Gli interventi sono di interesse di tutto il territorio regionale o parti di esso in relazione alle tematiche affrontate dai singoli progetti di ricerca o di innovazione.

A.1.5 Obblighi per il finanziamento dei progetti

Ai sensi dell'articolo 31, par. 3 del regolamento (UE) 702/2014:

- Il progetto sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo (definito dallo stesso regolamento come l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli³) o forestale.
- Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su Internet:
 - a) l'effettiva attuazione del progetto;
 - b) gli obiettivi del progetto;
 - c) la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti del progetto;
 - d) il sito Internet in cui saranno pubblicati i risultati previsti del progetto;
 - e) il riferimento al fatto che i risultati del progetto sovvenzionato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo o forestale.
- I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su Internet dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato.
- I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione gratuitamente.

A.1.6 Beneficiari

Gli aiuti sono concessi direttamente agli "organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza" che realizzano il progetto.

Per "organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza" "si intende un ente di cui al punto 50 art. 2 "definizioni" del regolamento (UE) 702/2014 ovvero: un ente (quali le università o gli istituti di ricerca, le agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, gli intermediari dell'innovazione, gli enti collaborativi reali o virtuali orientati alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

Gli aiuti di cui al presente regime non comportano un sostegno in termini di prezzo dei prodotti agricoli a favore delle imprese attive nel settore agricolo.

I progetti possono essere realizzati anche in collaborazione con altri soggetti tra cui ad esempio:

³ Secondo la definizione di «settore agricolo» al punto art 2 comma 3 del regolamento (UE) n. 702/2014

- imprese agricole e forestali, piccole e medie imprese (PMI) agroalimentari anche in associazione temporanea;
- cooperative agricole, di lavorazione, trasformazione e commercializzazione e loro consorzi;
- associazioni di produttori;
- consorzi di tutela e distretti agricoli.

A.1.7 Costi ammissibili

Ai sensi dell'articolo 31, par. 6 del regolamento (UE) 702/2014 sono ammissibili i seguenti costi:

- a) spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto e costi di missioni relative al progetto;
- b) costi per strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
- d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- e) spese generali supplementari fino al 5% del costo totale ammissibile direttamente imputabili all'attuazione degli interventi;
- f) altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

A.1.8 Entità degli aiuti

Sino al 100 % dei costi ammissibili.

A.1.9 Limiti, divieti e condizioni degli aiuti

Gli aiuti di cui al presente regime non possono essere cumulati con le corrispondenti misure del Programma regionale di sviluppo rurale (regolamento (UE) 1305/2013).

Gli aiuti per tutte le tipologie di progetti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento 702/2014 e in particolare:

- art. 1 "Campo di applicazione", par. 7;
- art. 4 "Soglie di notifica", lett. e);
- art. 8 "Cumulo": le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al regolamento (UE) 702/2014; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti. In ogni caso le agevolazioni di cui al presente

regime non potranno essere cumulati con le corrispondenti misure del Porgramma di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) 1305/2013;

- art. 9 “pubblicazione e informazione”: le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II al regolamento (UE) 702/2014 relative alla presente misura, e il testo integrale della stessa sono pubblicate sul sito web della Regione Lombardia;
- art. 12 “Relazioni”: saranno trasmesse alla Commissione Europea le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione;
- art.13 “Controllo”.

Inoltre non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite dall'art.2, punto 14, del regolamento (UE) 702/2014 né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione.

SEZIONE A.2: Modalità e condizioni per il finanziamento di progetti di ricerca e di sviluppo nei settori agricolo e forestale e zone rurali secondo le disposizioni previste dal regolamento (UE) 651/2014

Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo e forestale e zone rurali che non soddisfano le condizioni previste dall'art. 31 del regolamento (UE) 702/2014 ricadono nel campo di applicazione dell'art. 25 del regolamento (UE) 651/2014.

A.2.1 Settori

I progetti saranno rivolti alle attività dei settori agricolo e forestale e zone rurali, esclusa la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

A.2.2 Tipologie di progetto

Le tipologie di progetto devono essere conformi a quanto indicato nel regolamento (UE) n. 651/2014 all'art. 2 punti 84 “ricerca fondamentale”, 85 “ricerca industriale”, 86 “sviluppo sperimentale” ovvero:

- *ricerca fondamentale*: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
- *ricerca industriale*: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- *sviluppo sperimentale*: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Non saranno finanziati gli studi di fattibilità.

A.2.3 Strumenti di attuazione

A.2.3.1 Bando

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 12 della legge 241/1990, verranno pubblicati bandi per la presentazione di proposte di progetto, approvati con deliberazione della Giunta regionale.

Il bando definirà, oltre al rispetto delle condizioni normative comunitarie e nazionali:

- le linee strategiche, gli obiettivi ed eventualmente le tematiche da sviluppare, ai quali dovranno rispondere i progetti, con riferimento a quelli individuati nel Programma;
- la percentuale massima di finanziamento a carico di Regione Lombardia;
- le procedure per la presentazione delle proposte di progetto, l'istruttoria, la selezione dei progetti, la rendicontazione e la liquidazione dei contributi, i soggetti ammissibili a partecipare al bando;
- le modalità di valutazione delle proposte di progetto pervenute in risposta ai bandi che saranno applicate per la selezione dei progetti; la valutazione sarà svolta da un Comitato di Valutazione, con l'eventuale ricorso a esperti, la cui composizione e le cui modalità di funzionamento saranno definite con successivo atto;
- le modalità di controllo dei progetti finanziati.

A.2.3.2 Affidamento diretto

La realizzazione di attività progettuali di rilevante interesse pubblico potrà essere affidata a soggetti con comprovate competenze attraverso un finanziamento diretto allo svolgimento di un progetto di ricerca che soddisfi i requisiti tecnici e qualitativi richiesti.

Questo strumento sarà attivato solo nei casi in cui ricorrano particolari condizioni collegate a urgenza non derivante dall'amministrazione affidante o diritti di esclusiva o altre situazioni tali da rendere impossibile ricorrere alla selezione tramite bando pubblico.

La procedura di affidamento diretto prevede che la Regione formuli al/ai soggetto/i individuato/i una richiesta formale di presentazione di una proposta progettuale individuando:

- e) un ente di ricerca incaricato di redigere la proposta progettuale;
- f) l'obiettivo generale da conseguire;
- g) le risorse destinate;
- h) i tempi di consegna della proposta.

La proposta di progetto viene successivamente sottoposta a valutazione e, in seguito a finanziamento, a verifica in itinere e controllo finale.

A.2.3.3 Accordo di collaborazione tra enti pubblici

Si potranno stipulare accordi redatti ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, nei limiti precisati dai recenti indirizzi giurisprudenziali di livello nazionale e comunitario in materia e sulla base delle indicazioni della giurisprudenza comunitaria in materia (Corte di Giustizia, sentenza Coditel Brabant, 13 novembre 2008, causa C-324/07 e sentenza del 9 giugno 2009, causa C-480/06; conformi anche le decisioni del giudice amministrativo, ex multis: Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3849/2013 e n. 6548/2010), e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Parere del 27/02/2014).

Il ricorso a tale accordo tra pubbliche amministrazioni sarà attuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- e) l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, nell'ambito delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
- f) l'accordo definisce la divisione di compiti e responsabilità;
- g) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo si configurano esclusivamente come ristoro delle spese sostenute;
- h) il ricorso all'accordo non interferisce con i principi previsti dall'ordinamento comunitario in materia di libera circolazione dei servizi e non altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse in ambito comunitario.

A.2.3.4 Affidamento a enti regionali ("in house providing")

L'attuazione di progetti specifici potranno essere affidati agli Enti identificati dall'Allegato 1 – Sezione 1 della L.R. 30/2006, secondo le modalità previste dalla legge stessa essendo verificate le condizioni definite in giurisprudenza (sentenza 18 novembre 1999 della Corte di Giustizia, c.d. “Sentenza Teckal”) che sono:

- i. l'esercizio da parte dell'ente committente, sul soggetto affidatario, di un “controllo analogo” a quello che esercita sui propri servizi;
- ii. la necessità che il soggetto affidatario realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente committente (o gli enti se son più di uno) che la controlla.

A.2.3.5 Incarico / Contratto di ricerca

Questa modalità sarà attuata nel caso in cui i benefici della ricerca sono a diretto vantaggio di Regione Lombardia e i risultati sono utilizzati dalla stessa nell'esercizio della sua attività istituzionale. Si fa riferimento agli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione compresi nell'allegato IIA del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Tali incarichi saranno affidati attraverso le procedure ordinarie di gara (procedura aperta, ristretta, negoziata) ovvero attraverso le procedure degli acquisti in economia.

Per servizi di ricerca e sviluppo di cui all'art. 19, comma 1 lett. f), cioè quelli diretti a perseguire una finalità scientifica a vantaggio e nell'interesse dell'intera collettività, che non rientrano nel campo di applicazione del D.lgs.163/2006 si applicano comunque le disposizioni dell'art. 20, comma 1 e i principi di cui all'art. 27 del medesimo cioè economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

A.2.4 Zonizzazione

Gli interventi sono di interesse di tutto il territorio regionale o parti di esso in relazione alle tematiche affrontate dai singoli progetti di ricerca o di innovazione.

A.2.5 Beneficiari

Possono accedere ai contributi:

- a) Organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza come definiti al precedente punto 4.1.4;
- b) Imprese agricole e forestali, piccole e medie imprese (PMI) agroalimentari anche in associazione temporanea;
- c) Cooperative agricole, di lavorazione, trasformazione e commercializzazione e loro consorzi;
- d) Associazioni e organizzazioni di produttori⁴;
- e) Consorzi di tutela, distretti agricoli e rurali.

A.2.6 Costi ammissibili

Ai sensi del par. 3, articolo 25 del regolamento (UE) 651/2014, i costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono:

- a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto, costi di missioni relativi al progetto;

⁴ Da “orientamenti 2014 C 204” 2.4 Definizioni (35)22. «associazione e organizzazione di produttori», un'associazione o un'organizzazione costituite per i seguenti scopi: (a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei produttori che sono soci di tale associazione o organizzazione alle esigenze del mercato; oppure (b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso; oppure (c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo alla raccolta e alla disponibilità dei prodotti; oppure (d) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni o dalle organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi;

- b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
- c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;
- d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
- e) spese generali supplementari fino al 5% del costo totale ammissibile direttamente imputabili all'attuazione degli interventi;
- f) altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

A.2.7 Entità degli aiuti

Ai sensi del par. 6 articolo 25 del regolamento (UE) 651/2014, l'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:

- a) il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
- b) il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
- c) il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale.

L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata fino a un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili come segue:

- a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole e micro imprese;
- b) di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - i) il progetto:
 - prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili, o
 - prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
 - ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

A.2.8 Limiti, divieti e condizioni degli aiuti

I contributi alla ricerca e all'innovazione a favore dei settori dell'agricoltura e delle foreste e delle zone rurali oggetto delle presenti disposizioni non sono cumulabili con le misure previste dal regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con le attività finanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento n. (UE) 651/2014 e in particolare:

- art. 1 “Campo di applicazione” par.5;
- art. 4 “Soglie di notifica”;
- art. 6 “Effetto incentivazione”: l’effetto incentivazione è soddisfatto tramite la richiesta delle seguenti informazioni incluse nella domanda:
 - nome e dimensioni dell’impresa;
 - descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
 - ubicazione del progetto;
 - elenco dei costi del progetto;
 - tipologia dell’aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- art. 8 “Cumulo”: le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri Aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso il cumulo non comporti il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevato in base al regolamento (UE) 651/2014; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti;
- art. 9 “Pubblicazione e informazione”: le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all’allegato II al regolamento UE n. 651/2014 relative alla presente misura, e il testo integrale della stessa sono pubblicate sul sito web della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura;
- art. 11 “Relazioni”: saranno trasmesse alla Commissione Europea le relazioni annuali per l’aiuto di Stato notificato in esenzione;
- art. 12 “Controllo”.

Inoltre non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite dall’art. 2, punto 18 del regolamento (UE) 651/2014 né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione.

SEZIONE A.3: Modalità e condizioni per il finanziamento dell'innovazione a favore della PMI del settore agricolo secondo le disposizioni previste dall'art 28 del regolamento n. (UE) 651/2014

A.3.1 Settori

Il finanziamento è rivolto alle attività di ricerca per i settori di produzione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A.3.2 Strumenti di attuazione

A.3.2.1 Bando

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 12 della legge 241/1990, verranno pubblicati bandi per la presentazione di proposte di progetto, approvati con deliberazione della Giunta Regionale.

Il bando definirà, oltre al rispetto delle condizioni normative comunitarie e nazionali:

- Le linee strategiche, gli obiettivi ed eventualmente le tematiche da sviluppare, ai quali dovranno rispondere i progetti, con riferimento a quelli individuati nel Programma;
- La percentuale massima di finanziamento a carico di Regione Lombardia;
- Le procedure per la presentazione delle proposte di progetto, l'istruttoria, la selezione dei progetti, la rendicontazione e la liquidazione dei contributi, i soggetti ammissibili a partecipare al bando;
- Le modalità di valutazione delle proposte di progetto pervenute in risposta ai bandi che saranno applicate per la selezione dei progetti; la valutazione sarà svolta da un Comitato di Valutazione, con l'eventuale ricorso a esperti, la cui composizione e le cui modalità di funzionamento saranno definite con successivo atto;
- Le modalità di controllo dei progetti finanziati.

A.3.3 Zonizzazione

Gli interventi sono di interesse di tutto il territorio regionale o parti di esso in relazione alle tematiche affrontate dai singoli progetti di ricerca o di innovazione.

A.3.4 Beneficiari

Possono accedere ai contributi le microimprese, piccole e medie imprese (PMI) del settore agricolo, come definite dall'allegato 1 del regolamento (UE) 651/2014.

A.3.5 Costi ammissibili

Ai sensi dell'art. 28, par.2, del regolamento (UE) 651/2014 sono ammissibili i seguenti costi:

- a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
- b) i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;
- c) i costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione.

A.3.6 Entità degli aiuti

Ai sensi dell'art. 28, par. 3, del regolamento (UE) 651/2014, l'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

Ai sensi dell'art. 28, par.4, del regolamento (UE) 651/2014, nel caso particolare degli aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 200.000 EURO per beneficiario su un periodo di tre anni.

A.3.7 Limiti, divieti e condizioni degli aiuti

I contributi all'innovazione a favore delle imprese del settore dell'agricoltura oggetto delle presenti disposizioni non sono cumulabili con le misure previste dal regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1305, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con le attività finanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 651/2014e in particolare:

- art. 1 “Campo di applicazione”, par. 5;
- art. 4 “Soglie di notifica”;
- art. 6 “Effetto incentivazione”: l'effetto incentivazione è soddisfatto tramite la richiesta delle seguenti informazioni incluse nella domanda:
 - nome e dimensioni dell'impresa;
 - descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
 - ubicazione del progetto;
 - elenco dei costi del progetto;
 - tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- art. 8 “Cumulo”: le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri Aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al regolamento (UE) 651/2014; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti;
- art. 9 “Pubblicazione e informazione”: le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II al regolamento UE n. 651/2014 relative alla presente misura, e il testo integrale della stessa sono pubblicate sul sito web della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura;
- art. 11 “Relazioni”: saranno trasmesse alla Commissione Europea le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione;
- art. 12 “Controllo”.

Inoltre non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite dall'art.2, punto 18, del regolamento (UE) 651/2014 né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione.

PARTE B

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI RICERCA NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE E ZONE RURALI

Allo scopo di realizzare la riduzione della distanza tra ricerca ed esigenze produttive, è indispensabile che la predisposizione, da parte della Direzione Generale Agricoltura, del Programma sia preceduta da una fase di consultazione con i portatori d'interesse relativamente a filiere e aree tematiche trasversali.

Il coinvolgimento degli operatori, dei portatori di interesse pubblici e privati e degli esponenti del mondo della ricerca è volto a raccogliere le per ottenere indicazioni sul fabbisogno di conoscenza e di innovazione e per orientare le priorità di azione.

La fase di consultazione è completata dal coinvolgimento delle Direzioni Generali e degli Enti del Sistema regionale che interagiscono sui temi di interesse dei settori agricolo, forestale e sviluppo rurale.

La fase di consultazione permette inoltre una più precisa analisi dei fabbisogni di ricerca e, pertanto, la predisposizione di un Programma meglio mirato e più incisivo.

Il Programma ha durata almeno triennale e sarà articolato nei seguenti punti:

- quadro di riferimento generale.

Si descrivono le implicazioni per la ricerca e l'innovazione del settore agroforestale derivanti dagli scenari economici e politici di livello comunitario, nazionale e regionale. Si analizza l'evoluzione dello spazio lombardo della ricerca agricola e più in generale del sistema della conoscenza regionale.;

- analisi degli strumenti attivati nel corso delle programmazioni precedenti e valutazione dei risultati.

Si traccia il bilancio delle linee di finanziamento attivate e delle iniziative realizzate in funzione degli obiettivi previsti dai programmi conclusi.;

- descrizione del percorso che ha portato alla definizione delle linee strategiche e degli obiettivi del Programma:

vengono illustrate le modalità di coinvolgimento dei portatori di interesse, i temi oggetto della consultazione, gli esiti di tale consultazione e le indicazioni per la stesura del Programma

- analisi dei comparti produttivi e delle filiere considerate, delle problematiche emergenti nonché le aree tematiche affioranti:

Si descrivono le principali caratteristiche del sistema produttivo in relazione ai fabbisogni di innovazione e al territorio regionale;

- principi generali, linee strategiche, obiettivi e risorse del Programma stesso.

Sulla base dell'analisi effettuata nei punti precedenti si delineano le priorità di intervento gli obiettivi da raggiungere e i relativi indicatori